

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“VALORI PER VOLARE”

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione denominata “Valori per volare”, di seguito anche “Associazione”.

L'Associazione potrà assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e pertanto, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assumerà la denominazione di “Valori per volare – Ente del Terzo Settore” o, in forma abbreviata, “Valori per volare – ETS”.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro e si ispira ai principi di solidarietà, partecipazione, inclusione e promozione sociale.

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Verona in Via Valpolicella, 21.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Potranno essere istituite sedi operative secondarie o punti di attività sul territorio.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento appositamente deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale finalizzate alla diffusione di una cultura finanziaria autentica, accessibile e duratura.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via principale, attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle attività di educazione, istruzione e formazione, nonché di promozione culturale.

L'Associazione promuove in modo prioritario l'alfabetizzazione e l'educazione finanziaria nonché la diffusione della cultura economica, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo della consapevolezza, dell'autonomia e della responsabilità nelle scelte individuali e collettive.

Inoltre, l'Associazione intende contribuire alla crescita della cittadinanza economica, promuovendo l'inclusione sociale e la riduzione delle disuguaglianze attraverso percorsi educativi accessibili, rivolti a persone di ogni età e condizione.

In particolare, l'Associazione intende:

- promuovere autonomia e consapevolezza nelle scelte economiche e finanziarie;
- favorire l'accesso a conoscenze e strumenti utili per la vita quotidiana;
- sostenere la crescita culturale delle persone e delle comunità;
- contribuire allo sviluppo di una cittadinanza responsabile e partecipativa;
- diffondere una cultura dell'etica, della sostenibilità e della responsabilità sociale;
- promuovere percorsi di educazione, formazione e sensibilizzazione finalizzati allo sviluppo della consapevolezza economica, finanziaria e sociale delle persone.

Art. 4 – Principi ispiratori

L'Associazione fonda la propria attività sui seguenti principi:

- centralità della persona;
- accessibilità;
- indipendenza;
- collaborazione;
- responsabilità sociale;
- continuità;
- coerenza.

L'Associazione opera in piena autonomia e indipendenza culturale e didattica.

Art. 5 – Attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà svolgere:

- incontri, corsi, seminari, convegni e laboratori;
- percorsi educativi nelle scuole;
- iniziative rivolte a famiglie, giovani e adulti;
- attività divulgative e culturali;
- progetti territoriali;
- collaborazioni con enti pubblici e privati;

- percorsi educativi, culturali e formativi con aziende, organizzazioni e realtà produttive nell’ambito della responsabilità sociale;
- attività di formazione, aggiornamento e sviluppo delle competenze rivolte a cittadini, studenti, famiglie, professionisti, enti, associazioni e aziende;
- produzione di contenuti, materiali e strumenti informativi e formativi.

L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, anche di natura commerciale, nei limiti dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

L’individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi generali dell’Assemblea.

Le attività dell’Associazione sono rivolte a studenti, docenti, istituzioni scolastiche, giovani, adulti, famiglie, cittadini, enti territoriali, lavoratori, aziende, associazioni di categoria e organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e, più in generale, a tutte le persone interessate, con particolare attenzione a soggetti in condizioni di fragilità o svantaggio sociale.

Art. 6 – Soci

Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità, i valori e i principi ispiratori dell’Associazione e si impegnano a favorire la realizzazione delle attività associative.

Possono inoltre essere ammessi come soci anche enti o altri soggetti collettivi, compatibilmente con la normativa vigente.

L’ammissione avviene su richiesta dell’interessato e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L’adesione all’Associazione è libera, volontaria e non può essere temporanea.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
- Soci ordinari: coloro che aderiscono successivamente condividendone finalità e valori;
- Soci sostenitori: persone o enti che sostengono l’Associazione attraverso contributi o particolari forme di collaborazione.

Tutti i soci godono di pari dignità associativa nel rispetto delle norme del presente Statuto. I soci sostenitori partecipano alla vita associativa con i medesimi diritti e doveri previsti dal presente Statuto.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- partecipare alle Assemblee secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- proporre idee, iniziative e progetti;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- consultare i documenti associativi secondo le modalità previste;
- contribuire allo sviluppo e alla crescita dell'Associazione.

I soci sono tenuti a:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- condividere e promuovere i principi e i valori dell'Associazione;
- mantenere comportamenti coerenti con i principi, i valori e le finalità associative;
- collaborare, secondo le proprie disponibilità, alla realizzazione delle attività associative;
- segnalare eventuali situazioni di conflitto di interessi rispetto alle attività dell'Associazione;
- versare eventuali quote associative stabilite dagli organi competenti.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento delle quote eventualmente previste;
- esclusione deliberata per gravi motivi incompatibili con i principi e le finalità dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione all'interessato che avrà la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Art. 8 – Prestazioni professionali e compensi

L'Associazione può avvalersi di lavoratori subordinati, autonomi o professionisti, anche tra i propri associati, per attività che richiedono specifiche competenze (es. docenze, formazione, educazione finanziaria).

L'affidamento di incarichi retribuiti ad associati o componenti degli organi sociali avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e assenza di conflitti di interesse.

Tali prestazioni sono remunerate tramite contratti di lavoro o incarichi professionali.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci aventi diritto ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno oppure quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta, anche per via elettronica, inviata almeno otto giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della riunione.

Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea:

- approva gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio;
- elegge gli organi associativi previsti dallo Statuto;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- decide sugli aspetti fondamentali della vita associativa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo quanto previsto per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione.

Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Le decisioni dell'Assemblea vengono assunte secondo modalità democratiche, favorendo la partecipazione e il confronto tra i soci.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche mediante strumenti di collegamento a distanza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire alla discussione e alla votazione.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione e dell'attuazione degli indirizzi deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 7, eletti dall'Assemblea tra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e possono essere rieletti.

A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Direttivo successivo alla costituzione dell'Associazione, la maggioranza dei componenti dello stesso dovrà essere costituita da Soci fondatori, al fine di garantire la continuità degli scopi, dei valori e delle finalità che hanno ispirato la nascita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- organizza le attività associative;
- promuove progetti, iniziative e collaborazioni;
- compie tutti gli atti necessari o utili al perseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo può istituire organismi consultivi, gruppi di lavoro o un Comitato Scientifico con funzioni di supporto e approfondimento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti di collegamento a distanza.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi associativi;

- adotta eventuali provvedimenti urgenti, sottoponendoli successivamente al Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e resta in carica per la durata del mandato del Consiglio stesso.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 12 – Patrimonio, risorse economiche e bilancio

Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti;
- contributi di enti e istituzioni;
- eventuali attività svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

Il patrimonio e le risorse dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio di esercizio, che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere approvato entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Il bilancio deve essere redatto in modo chiaro, veritiero e corretto e rappresentare fedelmente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali e al perseguimento delle finalità associative.

Art. 13 – Trasparenza e libri sociali

L'Associazione assicura la massima trasparenza nella gestione delle proprie attività e delle proprie risorse economiche, nel rispetto dei principi di correttezza, responsabilità e rendicontazione.

L'Associazione cura la tenuta dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora istituito;
- gli eventuali ulteriori libri previsti dalla legge o dal presente Statuto.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 – Organo di Controllo e Revisione Legale

Nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, nonché qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, essa provvede alla nomina dell'Organo di Controllo e, ove richiesto dalla legge, del Revisore Legale dei Conti o della società di revisione.

L'Organo di Controllo esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione.

Il Revisore Legale dei Conti esercita le funzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore o ad altri soggetti previsti dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o dell'organismo competente.

Art. 16 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della normativa vigente in materia.